

## in questo numero

### 3 IN PRIMO PIANO

Ingegneri protagonisti della terza rivoluzione industriale

### 5 OPERE PUBBLICHE

Incentivi ai tecnici della P.A. dopo la conversione del Dl 90/2014  
Cauzione provvisoria e definitiva nei contratti pubblici  
Nessun obbligo di indicazione dell'impresa  
in caso di subappalto

### 7 GIURISPRUDENZA

La condanna penale non comporta l'automatica  
cancellazione dall'albo  
L'appaltatore è sempre responsabile dei difetti dell'opera

### 10 AMBIENTE E SICUREZZA

Il nuovo Regolamento dei Gestori ambientali  
Semplificazioni per impianti alimentati da fonti rinnovabili

### 12 NORMATIVA TECNICA

Nuove regole tecniche in materia di prevenzione incendi

### 15 VARIE

Modifiche al Regolamento di previdenza InarCassa

# INGEGNERI

del Friuli Venezia Giulia

2014

4

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

**presidente** Pietro Zandegiacomo Rizìo  
**segretario** Alberto Pich  
**tesoriere** Mauro Ussai

**consiglieri** Claudio Bensa  
Paola Bisiach  
Paolo Blazic  
Massimiliano Bressan  
Sergio De Marchi  
Stefano Miniussi (sez. B)

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

**presidente** Umberto Natalucci  
**segretario** Anna Fossaluzza  
**tesoriere** Andrea Trame  
**cons. anziano** Mario Tedeschi

**consiglieri** Nino Aprilis  
Erica Blasizza  
Fabio Braccini  
Andrea Brusadin  
Giuseppe Formaio  
Jury Gnesutta (sez. B)  
Stefano Lena

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

**presidente** Salvatore Noè  
**segretario** Elisabetta Delben  
**tesoriere** Mario Bucher

**consiglieri** Daniele Agapito  
Vito Antonio Ardone  
Paolo De Alti  
Stefano Longhi  
Roberta Manzi (sez. B)  
Fausto Rovina  
Renzo Simoni  
Carlo Tosolini

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

**presidente** Stefano Urbano  
**segretario** Andrea della Pietra  
**tesoriere** Maurizio Tonutti

**consiglieri** Giacomo Borin  
Renato Candotti  
Carlo Conti  
Patrizia Dari Canciani  
Matteo Di Bert  
Chiara Di Marco  
Natalino Gattesco  
Stefano Guatti  
Erika Livon  
Bruno Michelotti  
Marco Morocutti  
Marco Bottega (iunior)

**direttore responsabile**  
Gaetano Cola

**direttore di redazione**  
Elena Moro

**redazione**  
Vittorio Bozzetto  
Mario Bucher  
Massimo Cisilino  
Domenico D'Andrea  
Ugo Fonzar  
Franco Frezza  
Roberta Mallardo  
Alberto Mario Landri  
Raffaele Perrotta  
Andrea Zagolin  
Enrico Zorzi

**editrice**  
ordine degli ingegneri della provincia di Udine  
via di Toppo 5 - 33100 udine  
tel. 0432.505305  
fax 0432.503941  
[www.ordineingegneri.ud.it](http://www.ordineingegneri.ud.it)  
e-mail: [segreteria@ordineingegneri.ud.it](mailto:segreteria@ordineingegneri.ud.it)

**progetto grafico**  
DSF Design - Latisana (UD)

**stampa**  
Tipografia Marioni - Udine

Il notiziario è inviato a tutti gli iscritti degli ordini del Friuli Venezia Giulia. Potrà inoltre essere inviato a tutti coloro che ne facciano specifica richiesta.

La pubblicazione del materiale pervenuto è subordinata al giudizio della redazione. Ai testi potranno essere apportate modifiche concordate con gli autori; in caso di necessità la redazione si riserva il diritto di sintetizzarli. Articoli, note e recensioni, firmati o siglati, impegnano esclusivamente la responsabilità dei loro autori.

# Ingegneri protagonisti della terza rivoluzione industriale

Nel corso del 59° Congresso nazionale, tenutosi quest'anno a Caserta, il tema conduttore è stato: "Il futuro oggi. Crescita, sostenibilità, legalità". Gli approfondimenti hanno spaziato dalla smart innovation alle prospettive dell'ingegneria in un quadro internazionale in cui alta qualità e possibilità offerte dall'Europa diventano elementi imprescindibili. Tutto ciò, visto anche in relazione dell'aggiornamento obbligatorio, la certificazione delle competenze, il tirocinio e il potenziamento della rete con la nuova normativa offerta dalle società tra professionisti, ma anche le difficoltà di un settore che ha visto la perdita di mezzo milione di posti di lavoro nella filiera delle costruzioni.

Tra le misure da attuare per il rilancio dell'economia, l'attenzione va dalla necessità di un piano organico per la messa in sicurezza del paese dal rischio idrogeologico e sismico alla messa a punto di un solido piano di sviluppo delle infrastrutture, non solo tradizionali, ma soprattutto tecnologiche, quali la banda larga e la copertura wi-fi, indispensabili per consentire la reale transizione verso una economia digitale, l'esito della cosiddetta terza rivoluzione industriale. Si riporta di seguito la mozione approvata venerdì 12 settembre 2014 a conclusione dei lavori congressuali.

## MOZIONE

### Premesso

che l'Italia continua ad attraversare una situazione di grave crisi economica e sociale; che, nonostante gli annunci ed i propositi delle Autorità di Governo, non si è ancora assistito all'auspicato cambio di marcia in merito alle azioni da mettere in campo per affrontare la crisi economica; che il CNI, in conformità con la mozione dell'ultimo Congresso degli Ingegneri di Brescia, ha intensificato i rapporti con i Ministri di riferimento e la Presidenza del Consiglio presentando idee e contributi concreti per giungere alla formulazione di normative di semplificazione e sburocrazia, nonché per avviare piani di prevenzione dei rischi ambientali;

### preso atto

- delle discussioni, proposte e dibattiti congressuali, anche nelle conferenze di settore, che hanno visto la numerosa ed attiva partecipazione di delegati, di rappresentanti politici e delle istituzioni, dai quali sono emerse importanti proposte, ampiamente condivise, da affidare all'attività del Consiglio Nazionale;
- che il Congresso valuta positivamente l'avvenuta attuazione della riforma delle professioni implicante, tra le altre cose, la separazione della funzione amministrativa da quella disciplinare, l'avvio dell'obbligo di aggiornamento professionale inteso come occasione di crescita professionale e di sviluppo di nuove competenze, l'attivazione, con la collaborazione degli Ordini territoriali, dell'Albo unico nazionale;
- che il CNI e gli Ordini territoriali hanno attuato in poco più di un anno la riforma, adeguando le proprie strutture e la propria organizzazione con spirito collaborativo e facendosi carico, insieme agli iscritti, dei relativi costi ed oneri;
- che è necessario impegnarsi per ampliare il mercato dei servizi professionali, anche grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie ed in particolare di quelle dell'informazione;

### confermato

- che un sistema ordinistico rinnovato e moderno garantisce la società attraverso la qualità della prestazione professionale, il rispetto dei principi etico-deontologici e il controllo sull'aggiornamento professionale degli iscritti;

### riconosciuta

- l'attività svolta dal CNI in esecuzione della precedente mozione, che ha consentito di raggiungere importanti risultati;

### consapevoli

- di essere essi stessi protagonisti dell'attuazione del contenuto della mozione, supportando il Consiglio Nazionale in ogni attività conseguente;

### impegnano

Il Consiglio nazionale degli ingegneri

1. a proseguire nell'attività di valorizzazione della Rete delle Professioni Tecniche, soggetto fondamentale per l'interlocuzione con il Governo, il Parlamento e le istituzioni pubbliche, in tutti i settori;
2. a mettere in comune, tramite la Rete delle Professioni Tecniche, strutture (Centri Studi, Fondazioni, ecc.), energie e risorse, per rendere più efficace e visibile l'azione di supporto e collaborazione alla predisposizione e definizione di progetti e programmi per lo sviluppo del Paese, nonché per la definizione, già avviata, di un regolamento comune per il mutuo riconoscimento dei Crediti Formativi;
3. a consolidare il rapporto con le altre professioni, non soltanto dell'area tecnica, per conseguire maggiore attenzione dalla politica e dalle istituzioni pubbliche e far sì che le proposte della categoria, attraverso la condivisione, ottengano pieno riconoscimento;
4. ad intensificare i rapporti e le occasioni di confronto e scambio, anche culturale (v. Prima Conferenza degli Ingegneri del Mediterraneo), tra le diverse organizzazioni internazionali degli ingegneri, non solo europee, per promuovere la figura dell'Ingegnere ed il riconoscimento della sua peculiarità all'interno del sistema economico e sociale;
5. a lavorare per la definizione delle modalità che consentano ai professionisti, mediante il riconoscimento delle loro specifiche capacità e responsabilità, di intervenire in funzione sussidiaria della P.A. nell'ambito del rilascio di pareri e attestazioni, allo scopo di ridurre i tempi di rilascio ed i relativi oneri economici, anche promuovendo corsi di formazione comuni tra professionisti e dipendenti degli enti locali;
6. a incentivare i processi di semplificazione e ammodernamento della pubblica amministrazione nelle sue articolazioni nazionali, regionali e locali, sostenendo il progetto di riforma del titolo V della Costituzione, partecipando attivamente all'attuazione dell'Agenda Digitale nonché promuovendo la diffusione dei dati della P.A. (Open Data) al fine di consentire la creazione di opportunità di lavoro nei tre settori;

7. a ribadire in tutte le sedi la centralità del progetto ed il valore dell'idea progettuale, stimolando il ricorso ai concorsi di progettazione e lavorando per ottenere il giusto riconoscimento -anche economico- di tale specifica e rilevante attività intellettuale;
8. a promuovere l'istituzione di un Fondo di Rotazione per sostenere le attività di progettazione finalizzate ad utilizzare i finanziamenti dei programmi e degli interventi europei 2014-2020;
9. a rivendicare presso il Governo ed il Parlamento l'assoluta necessità, a tutela della qualità della prestazione, e quindi, della collettività e della committenza pubblica, della piena applicazione del Dm 143/2013 per la determinazione dei corrispettivi da porre a base d'asta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, privilegiando i sistemi di aggiudicazione non riferiti al solo criterio del prezzo più basso;
10. ad agire per promuovere e valorizzare i giovani professionisti attraverso una modifica del mercato del lavoro basata sulla piena affermazione dei principi di libera concorrenza, trasparenza e par-condicio; la rimozione delle storture normative che ancora oggi consentono rendite di posizione, situazioni di vantaggio per la parte pubblica a danno del sistema della libera professione; il supporto alla ricerca e alle azioni a favore dei temi legati alla sharing economy e alle smart cities;
11. a sviluppare iniziative atte a promuovere il riconoscimento delle competenze e delle professionalità degli ingegneri dell'informazione, con particolare riferimento al settore degli appalti pubblici ICT, affermandone il ruolo per l'innovazione digitale della Nazione e per la tutela della sicurezza dei cittadini;
12. ad impegnarsi ulteriormente per la revisione della disciplina delle Società tra Professionisti (STP), mediante la definizione di un inquadramento fiscale e previdenziale coerente con il modello societario adottato e attraverso l'estensione, a tutti i modelli societari antecedenti (v. società di ingegneria), dell'obbligo d'iscrizione all'Albo, con conseguente sottoposizione alla potestà disciplinare dell'Ordine professionale, nonché dell'assolvimento degli obblighi assicurativi;
13. a lavorare per l'accoglimento delle proposte fiscali, elaborate dal CNI e dalla Rete delle Professioni Tecniche, che -non comportando oneri per le casse dello Stato- permettono una rimodulazione del concetto di autonoma organizzazione ai fini dell'assoggettabilità dei professionisti all'Irap e all'estensione al 100% della deducibilità delle spese sostenute per l'aggiornamento professionale, nonché a proporre misure di detrazione dei costi sostenuti dai soggetti privati per le prestazioni di ingegneria connesse ad interventi in materia di sicurezza e sostenibilità;
14. a sviluppare l'attività di certificazione dei corsi di studio in ingegneria svolta dall'Agenzia Quacing, per l'accreditamento EUR-ACE, nell'ottica dell'armonizzazione con i processi in campo europeo nonché per il rilascio dell'attestazione EUR-ING;
15. a dare concreto avvio all'attività dell'Agenzia per la Certificazione Volontaria delle Competenze;
16. a potenziare la produzione di norme tecniche volontarie prestazionali;
17. ad affidare alla normativa cogente solo le disposizioni direttamente connesse alla sicurezza, coinvolgendo nella loro formazione tutti gli attori del processo edilizio, del sistema scientifico e della ricerca, nonché di quello imprenditoriale;
18. a porre in essere tutte le iniziative necessarie per dare piena attuazione all'accordo concluso con UNI che ha permesso a tutti gli iscritti di accedere alle norme, tramite modalità informatiche e a costi bassissimi, grazie alla convenzione cui stanno aderendo e aderiranno i rispettivi Consigli degli Ordini, estendendo queste attività anche ad altri enti di normazione, tra i quali in particolare il CEI;
19. ad agire per far sì che il Ministero della Giustizia accolga le richieste degli ingegneri per il completamento della riforma delle professioni per quanto concerne la riorganizzazione su base territoriale degli Ordini professionali, la modifica del Dpr 328/2001 in tema di esame di stato e competenze professionali, rimediando ad alcune lacune ed ambiguità ancora oggi presenti, nonché introducendo l'attribuzione ai Consigli Nazionali della potestà di emanazione e aggiornamento dei Codici Deontologici di Categoria;
20. a proseguire nel lavoro di diffusione, conoscibilità e concreta applicazione del nuovo Codice Deontologico e della Carta Ecoetica in funzione di sviluppo della cultura della legalità, riconoscendo che essa è requisito imprescindibile per elevare la competitività di un territorio;
21. a favorire le condizioni perché l'ingegnere possa esplicitare a pieno la propria attività verso la sostenibilità ambientale, l'efficienza energetica, la costruzione di città intelligenti;
22. ad attivarsi nei confronti del Governo e delle istituzioni comunitarie affinché tutti gli investimenti degli enti locali, finalizzati alla mitigazione dei rischi (sismico, idrogeologico, idraulico, incendio, ecc.) per la tutela della pubblica incolumità, siano esclusi dal rispetto del vincolo del Patto di Stabilità;
23. a porre in essere il massimo sforzo perché le autorità pubbliche, unitamente alla società e alle imprese, prendano coscienza dell'importanza della prevenzione e della programmazione, a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini, per evitare il ripetersi di emergenze e calamità naturali; obiettivo da raggiungersi anche mediante la realizzazione di una aggiornata mappatura, sotto il profilo del rischio sismico ed idrogeologico del territorio nazionale, generata attraverso l'uso di strumenti informatici innovativi per le segnalazioni in tempo reale dei dissesti e delle situazioni di rischio verificabili sul territorio, con rinnovata attenzione all'ambiente e alla sostenibilità di ogni intervento;
24. a proseguire i rapporti di collaborazione con la Protezione Civile anche al fine di far crescere cultura e competenza nell'ambito delle emergenze territoriali;
25. ad agire in accordo con la Conferenza Per l'Ingegneria (CoPI) per l'introduzione di attività di formazione formale in materia di europrogettazione (progettazione connessa all'utilizzo dei fondi e dei programmi europei) e promuovere analoga formazione informale per gli iscritti attraverso una collaborazione tra CNI, Scuola Superiore di Formazione e Ordini territoriali;
26. a continuare ed incentivare il confronto con l'Università, affinché l'insegnamento accademico mantenga o recuperi gli standard della nostra tradizione ingegneristica, e l'avvio di iniziative ed attività culturali che palesino ogni dove la forza del sapere, non solo disciplinare, della nostra ingegneria;
27. a dare attuazione a processi che facciano di "Officina Città" un momento importante di rivalutazione del ruolo degli ingegneri e degli Ordini per l'innovazione, pianificazione territoriale e gestione dei sistemi complessi;
28. a procedere nell'attività di riorganizzazione del Consiglio Nazionale e degli Ordini Territoriali per accrescerne la capacità di erogare con efficacia ed efficienza servizi agli iscritti;
29. ad individuare, per i successivi congressi, opportune modalità per consentire la partecipazione delle altre componenti del mondo ingegneristico.

# Incentivi ai tecnici della P.A. dopo la conversione del DL 90/2014

**D**opo la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18.08.2014 (Suppl.to Ord. n. 70), della legge 114/2014, recante "Conversione in legge, con modificazioni, Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", sono ora definitive le importanti misure recate dal DL 90/2014, che intervengono sull'assetto normativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Le principali di queste misure sono di seguito sinteticamente segnalate.

## **Incentivi ai tecnici interni (art. 13 DL 90/2014)**

Ciascuna p.a. dovrà destinare risorse in misura non superiore al 2% degli importi a base di gara ad un fondo per la progettazione e l'innovazione, da destinare in parte ai tecnici (RUP, progettisti, coordinatori sicurezza, direttori lavori, collaudatore, e loro collaboratori) ed in parte a progetti di innovazione. La nuova regolamentazione introdotta in sede di conversione del DL 90/2014 non trova applicazione per i dirigenti.

## **Soppressione AVCP (art. 19 DL 90/2014)**

Si prevede la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con la decadenza degli organi della medesima a far data dal 25.06.2014 (data di entrata in vigore del DL 90/2014). I compiti e le funzioni svolte dalla soppressa Autorità sono trasferiti in capo alla Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, la quale contestualmente muta la propria denominazione in "Autorità Nazionale Anticorruzione" (ANAC).

A tale proposito, le comunicazioni in materia di vigilanza sui contratti pubblici e in genere relative alle attività svolte dalla soppressa AVCP devono continuare ad essere inviate agli uffici e ai recapiti indicati sul sito della medesima Autorità soppressa.

Quanto invece alle comunicazioni in materia di anticorruzione e trasparenza, così come integrate dal DL 90/2014 in commento, e alle richieste di parere sulla costituzione degli Organismi Indipendenti di Valutazione, devono continuare ad essere inviate seguendo le indicazioni dei comunicati pubblicati sul sito dell'ANAC, rispettivamente agli indirizzi <http://www.anticorruzione.it/?p=12434> e [http://www.anticorruzione.it/?page\\_id=8489](http://www.anticorruzione.it/?page_id=8489)

## **Elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 29 DL 90/2014)**

L'articolo 29 modifica la "legge anticorruzione" (legge 190/2012) nella parte in cui disciplina le cosiddette "white

list" (art. 1, comma 52), ovvero gli elenchi, tenuti dalle prefetture, di imprese non soggette a rischio di infiltrazioni mafiose.

In particolare si prevede l'obbligatoria iscrizione delle imprese che operano nei settori a rischio di infiltrazioni mafiose (individuati dal comma 53 della legge 190/2012: si tratta ad esempio di attività di trasporto di materiali in discarica per conto terzi, noli a caldo e a freddo, guardiane di cantieri) negli elenchi delle imprese non soggette a rischio di infiltrazione mafiosa tenuti dalle prefetture (la prefettura competente è quella della provincia ove l'impresa ha posto la propria residenza o sede legale) e periodicamente verificati per confermare il mantenimento del possesso dei requisiti originari.

Per queste imprese, l'iscrizione alla white list -originariamente facoltativa e ora obbligatoria- assorbe i contenuti della comunicazione e dell'informazione antimafia, che va comunque acquisita indipendentemente dalle soglie stabilite dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al DLgs 159/2011.

## **Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera (art. 37 DL 90/2014)**

Viene introdotto l'obbligo di trasmissione all'ANAC, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante, di alcune tipologie di varianti in corso d'opera, al fine di consentire di effettuare le valutazioni e adottare gli eventuali provvedimenti di competenza. Di seguito i dettagli.

### Appalti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria

L'applicazione dell'articolo in esame è limitata alle varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10% dell'importo originario del contratto, resesi necessarie:

- per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Dpr 207/2010, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo e alterazione dell'impostazione progettuale, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera (lett. b) del comma 1 dell'art. 132 del Codice);
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili in fase progettuale (lett. c) del comma 1 dell'art. 132 del Codice);
- per impreviste difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore (lett. d) del comma 1 dell'art. 132 del Codice).

Le varianti devono essere trasmesse entro 30 giorni dall'approvazione unitamente:

- al progetto esecutivo;
- all'atto di validazione;
- ad apposita relazione del responsabile del procedimento.

In particolare, la perizia di variante trasmessa dovrà comprendere inderogabilmente i seguenti atti:

- quadro comparativo, da intendersi come computo metrico estimativo di raffronto;
- atto di sottomissione o atto aggiuntivo;
- verbali di concordamento nuovi prezzi, se presenti;
- relazione del Direttore dei lavori ex art. 161 comma 3 del Dpr 207/2010;

nonché tutti gli altri documenti tecnici utili a comprendere il contenuto e l'entità delle modifiche apportate al progetto.

La relazione del Responsabile del procedimento deve avere i contenuti minimi previsti dall'art. 161, commi 7 e 8, del Dpr 207/2010. L'atto di validazione richiesto si intende riferito al progetto esecutivo.

In aggiunta a quanto previsto dalla norma, deve essere altresì trasmesso all'ANAC il provvedimento di approvazione della variante.

L'intera documentazione deve essere inviata al protocollo dell'ANAC-Vigilanza Contratti Pubblici su supporto informatico (CD).

Restano altresì ferme le comunicazioni da rendere all'Osservatorio dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 7 del Dlgs 163/2006.

#### Appalti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria

Viene previsto l'obbligo di comunicare all'Osservatorio dei contratti pubblici, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante, tutte le varianti in corso

d'opera contemplate dall'art. 132 del Codice, quindi anche quelle varianti derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari nonché le varianti necessarie in seguito ad errori/omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione.

#### **Possibilità di sanare le irregolarità nelle offerte (art. 39 DI 90/2014)**

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive previste comma 2 dell'art. 38 del Codice dei contratti pubblici di cui al Dlgs 163/2006, può essere sanata entro il termine, non superiore a 10 giorni, assegnato a tale scopo dalla stazione appaltante, previo pagamento di una somma compresa tra l'uno per mille e l'uno per cento del valore della gara, comunque entro un massimo di 50.000 euro. Le misure sopra commentate si applicano alle procedure di affidamento indette dopo il 25.06.2014.

#### **Accelerazione dei giudizi (art. 40 DI 90/2014)**

Ferma restando la possibilità, in presenza dei presupposti, di definire il giudizio già in sede cautelare, il giudizio è definito comunque con sentenza semplificata ad una udienza fissata d'ufficio dal TAR e dal Consiglio di Stato entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente (la PA e i controinteressati); detto termine scade a 30 giorni dalla notificazione del ricorso nei loro confronti (termine di 60 gg. di cui all'art. 46, comma 1, dimezzato ex art. 119, comma 2, del Codice del processo amministrativo di cui al Dlgs 104/2010).

La segreteria del giudice avvisa immediatamente le parti della data dell'udienza a mezzo di posta elettronica certificata.

## Cauzione provvisoria e definitiva nei contratti pubblici

**C**on la Determinazione n. 1 del 29.07.2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14.08.2014, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito indicazioni operative per il superamento di criticità riscontrate in ordine all'applicazione dell'istituto della cauzione negli appalti pubblici, disciplinato dagli articoli 75 (cauzione provvisoria) e 113 (cauzione definitiva) del Codice dei contratti pubblici di cui al Dlgs 163/2006, e dai corrispondenti articoli del Regolamento di cui al Dpr 207/2010 (articoli 123-136).

#### **Mancata costituzione della garanzia - Soccorso istruttorio**

Richiamando la Determinazione n. 4/2012, l'Autorità chiarisce che il "soccorso istruttorio" di cui all'art. 46 del Codice ("Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati") può essere invocato solo nei limiti in cui ciò non incida sulla parità di trattamento tra i concorrenti e, quindi, nel caso di specie, in ipotesi di evidente errore formale.

### Settori esclusi - Applicabilità delle norme nei termini previsti per i settori ordinari

Pur ammettendo la possibilità che nelle *lex specialis* delle procedure di aggiudicazione nei cosiddetti "settori speciali" venga ai sensi dell'art. 206 del Codice richiamata la normativa sulle garanzie di esecuzione (non espressamente inserita nel corpus normativo riguardante tali fattispecie), l'Autorità richiama la necessità di mantenersi entro i limiti dei principi e delle disposizioni comuni a tutti gli appalti sia dei settori ordinari che di quelli speciali.

### Tipologie di intermediari autorizzati a rilasciare le fideiussioni - Cautele nella verifica dell'affidabilità dell'intermediario da parte della S.A. - Illegittimità della richiesta di elevati livelli di rating dell'intermediario

A seguito delle modifiche al Codice introdotte dal Dlgs 113/2007 (cosiddetto "secondo decreto correttivo"), anche gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui agli artt. 106 e 107 del Testo Unico Bancario sono stati definitivamente abilitati a prestare la garanzia di esecuzione del contratto.

Tuttavia, richiamando le segnalate gravi difficoltà incontrate dalle S.A. nell'escussione della garanzia prestata da alcuni intermediari finanziari, l'Autorità ritiene necessario che, nel caso del ricorso ad intermediari finanziari, il modulo di fideiussione contenga gli estremi dell'autorizzazione dell'intermediario, e richiama altresì le S.A. medesime ad una accurata verifica dell'idoneità dell'intermediario stesso.

Infine l'Autorità chiarisce come la richiesta da parte delle S.A. di rating pari o superiore ad un determinato minimo attribuito dalle società di certificazione internazionale (es. Fitch, Standard & Poor's, o Moody's Investor Service ecc.) si pone in violazione dei principi di cui all'art. 2 del Codice, poiché introduce restrizioni non previste dal Codice che

non appaiono neppure correlate e proporzionate con gli obiettivi che intendono perseguire.

### Operatività delle garanzie rilasciate - Legittimità in tutti i casi della garanzia a prima richiesta e senza eccezioni

Ai sensi dell'art. 75, comma 4, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, configurandosi in tal modo come un contratto autonomo di garanzia, del tutto svincolato dal rapporto sottostante.

A tale proposito l'Autorità, richiamando anche diversi pareri di precontenzioso, ribadisce la piena legittimità di tale schema, anche nel caso in cui l'intermediario sia una impresa di assicurazione (risulta infatti che diverse imprese di assicurazione contestano la previsione di richiedere che le garanzie siano prestate nella forma del contratto autonomo di garanzia, ossia nei termini di garanzia da escutersi a prima richiesta e senza eccezioni).

### Svincolo progressivo della cauzione definitiva - Applicabilità anche agli appalti di servizi e forniture

Le disposizioni che prevedono lo svincolo progressivo della cauzione definitiva (articolo 123, comma 1 del Regolamento in combinato disposto con l'art. 113 del Codice) sono direttamente applicabili anche agli appalti di servizi e forniture. In questi casi, in luogo dello stato di avanzamento lavori (SAL), può essere prodotta analogata attestazione sullo stato di esecuzione del servizio o della fornitura emessa dalla stazione appaltante su richiesta dell'operatore, da produrre all'istituto che ha prestato la garanzia fideiussoria.

## Nessun obbligo di indicazione dell'impresa in caso di subappalto

**N**on sussiste alcun obbligo per il concorrente, che dichiara di voler avvalersi del subappalto, di indicare già in sede di presentazione dell'offerta il nominativo dell'impresa subappaltatrice. Lo ha precisato il Consiglio di Stato con la Sentenza del 7.07.2014, n. 3449.

Un simile obbligo non può desumersi dalle norme disciplinanti la fattispecie, rappresentate, in particolare, dal combinato disposto degli artt. 37, comma 11, e 118, comma

2, del Dlgs 12 aprile 2006, n. 163 e 92 del Dpr 5 ottobre 2010, n. 207.

Ai sensi del vigente quadro normativo (art. 118 cit.), l'affidamento in subappalto (o in cottimo), è infatti sottoposto alle seguenti condizioni:

- che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare (o concedere in cottimo);

- che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
- che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto (o del cottimo), alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Del resto va rimarcata la netta diversità della ricordata disciplina del subappalto rispetto a quella contenuta nella legge 11 febbraio 1994, n. 109, che imponeva, fin dal momento della formulazione dell'offerta, l'indicazione del nominato dell'impresa subappaltatrice (previsione peraltro soppressa già dall'art. 9 della legge n. 415 del 1998). Né in senso diverso può invocarsi l'applicazione nel caso di specie del principio del c.d. subappalto necessario,

elaborato dalla giurisprudenza, secondo cui l'indicazione dell'impresa subappaltatrice già all'atto della presentazione dell'offerta (e la dimostrazione del possesso da parte dell'impresa subappaltatrice dei requisiti di qualificazione) sarebbe necessaria nelle ipotesi in cui il richiamo al subappalto sarebbe necessario in ragione del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione.

Secondo i giudici amministrativi «oltre a rilevare l'obiettivo diversità del subappalto e dell'avvalimento, aventi finalità e ratio completamente differenti e diversamente disciplinati dallo stesso Dlgs 12 aprile 2006, n. 163, deve escludersi che nel caso di specie si vertesse in una ipotesi di c.d. subappalto necessario, non potendo condividersi l'assunto che la impresa appellante fosse priva dei requisiti di qualificazione».

Pertanto il Collegio, con un ennesimo cambio di orientamento, conclude ritenendo che non sussiste alcun obbligo da parte del concorrente di indicare il nominativo dell'impresa cui avrebbe affidato in subappalto i lavori della categoria scorporabile già in sede di partecipazione alla gara, essendo a tale fine sufficiente soltanto la dichiarazione di voler subappaltare.

## La condanna penale non comporta l'automatica cancellazione dall'albo

**N**on basta una condanna penale, anche per un reato assai grave, per giustificare da sola la cancellazione del professionista dall'Albo. Al punto che il medico, al quale è stata inflitta una condanna per violenza sessuale, non può essere escluso dall'Albo, in assenza di una puntuale e dettagliata verifica funzionale sulla portata interdittiva della misura per lo svolgimento della professione.

Lo afferma la Cassazione con la Sentenza n. 1171 della Seconda sezione civile depositata lo scorso 21 gennaio. La pronuncia ha accolto così il ricorso presentato da un medico contro la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie che, confermando le delibere dell'Ordine locale, lo avevano escluso dall'Albo a causa della condanna riportata, tra l'altro, per il reato di violenza sessuale.

La Cassazione ha però accolto l'impugnazione, sottolineando innanzitutto come la motivazione della Commissione centrale non è convincente perché si fonda sul semplice richiamo dei requisiti della «specchiata condotta morale e politica» o della «buona condotta» senza svolgere alcuna indagine ulteriore sul rapporto tra i medesimi requisiti e i relativi principi costituzionali.

Un richiamo quest'ultimo che va letto alla luce della sentenza della Consulta n. 311 del 1996, la quale ha precisato, tra l'altro, che per quanto riguarda condotte rilevanti sul piano morale va effettuata una distinzione fra quelle che incidono sull'affidabilità del soggetto per il corretto svolgimento delle funzioni o delle attività svolte e quelle che vanno invece ricondotte esclusivamente alla dimensione privata o alla sfera della vita e della libertà individuale «in quanto tali non suscettibili di essere valutate ai fini di un requisito di accesso a funzioni o ad attività pubbliche o comunque soggette a controllo pubblico». In questa direzione, poi, la Corte costituzionale ha proseguito con la Sentenza n. 329 del 2007 in materia di decadenza da pubblico impiego.

Alla luce di questi precedenti, la Cassazione osserva allora che non è sufficiente che si constati l'esistenza di un fatto significativo in astratto, ma è necessario verificare se quel fatto è in concreto tanto significativo da precludere lo svolgimento dell'attività cui la valutazione di ammissibilità fa da preliminare. «In altri termini posto che il provvedimento di cancellazione oggetto di ricorso dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie è stato da tale organo giustificato con il riferimento



alla insussistenza del requisito della «specchiata condotta morale e politica» o della «buona condotta», per effetto della condanna riportata in sede penale, risulta evidente il deficit motivazionale concernente la valutazione della incidenza della condanna penale per fatti non inerenti la professione sulla affidabilità del soggetto in ordine al corretto svolgimento da parte sua della professione. Cassazione, Seconda sezione civile, Sentenza n. 1171 del 21 gennaio 2014 -ricorda la Cassazione- ciò che si intende evitare è qualsiasi effetto di automatismo tra l'esistenza di una circostanza in ipotesi rilevante e l'esclusione dell'interessato dallo svolgimento di un'attività».

Nel caso esaminato, conclude la Corte, è stata sì inflitta anche la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ma questa non impedisce lo svolgimento di una professione; inoltre, la Commissione centrale nel confermare il provvedimento di cancellazione ha fatto riferimento all'inesistenza del requisito della «buona condotta» per la sola esistenza della condanna su fatti che non riguardano direttamente la professione. Nessuna valutazione è stata fatta sull'affidabilità del medico e tanto basta alla Cassazione per annullare la decisione e rinviare per altro esame alla Commissione centrale in altra composizione.

## L'appaltatore è sempre responsabile dei difetti dell'opera

**L'**appaltatore risponde dei difetti dell'opera quando accetti senza riserve i materiali fornitigli dal committente, sebbene questi presentino vizi o difformità riconoscibili da un tecnico dell'arte o non siano adatti all'opera da eseguire ed i difetti denunciati dal committente derivino da quei vizi o da quella inidoneità. A ribadirlo la Corte di Cassazione Civile, Sezione Seconda, con la Sentenza del 23.06.2014, n. 14220.

L'appaltatore è tenuto, inoltre, ad avvisare il committente che i materiali che gli ha fornito non assicurano la buona riuscita dell'opera in quanto di cattiva qualità o, comunque, inidonei ai fini della buona riuscita dell'intervento.

«L'appaltatore» si legge nella sentenza «risponde dei difetti dell'opera quando accetti senza riserve i materiali fornitigli dal committente, sebbene questi presentino vizi o difformità riconoscibili da un tecnico dell'arte o non siano adatti all'opera da eseguire ed i difetti denunciati dal committente derivino da quei vizi o da quella inidoneità (Cass. nn. 470/10, 10580/94, 1569/87 e 1771/65). Egli, inoltre, è tenuto ad avvisare il committente che i materiali che questi gli abbia fornito, essendo di cattiva qualità o, comunque, inidonei rispetto all'opera commessagli, non siano tali da assicurare la buona riuscita di questa, con la conseguenza che, in

difetto di tale avviso, non può eludere la responsabilità per i vizi dell'opera adducendo che i materiali erano difettosi». Pertanto l'appaltatore «ha l'obbligo di valutare previamente il materiale consegnatogli e, ove non l'abbia mai impiegato prima, di informarsi sulle sue caratteristiche intrinseche e sulle tecniche di applicazione che esso richieda, tecniche il cui eventuale apprendimento è a carico dell'appaltatore stesso ed è esigibile al pari del possesso delle ordinarie nozioni dell'arte».

La Suprema Corte rimprovera alla Corte d'appello di aver sbagliato per aver invertito la regola di diritto, configurando come onere del committente quello che è, invece, un obbligo che ricade sull'appaltatore ex artt. 1655 e 1663 del Codice civile, ossia di assicurare la realizzazione dell'opera con organizzazione dei mezzi necessari, ed accollo dei rischi, e di avvisare prontamente il committente dei difetti della materia che quest'ultimo gli abbia fornito, se si scoprono nel corso dell'opera e possono comprometterne l'esecuzione.

Nel caso in esame si trattava della fornitura di blocchetti di cemento idrorepellente impiegati nella realizzazione di mura perimetrali di un fabbricato ad uso industriale, danneggiato da infiltrazioni d'acqua all'indomani della sua realizzazione.

### MODELLI SEMPLIFICATI DI PSC-POS-PSS E FASCICOLO

Con decreto interministeriale 9 settembre 2014, ex art. 104-bis del Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 ed ex art. 131, comma 2-bis del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Dlgs 12 aprile 2006, n. 163, sono stati individuati i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera nonché del piano di sicurezza sostitutivo. Se ne dà avviso sulla Gazzetta Ufficiale serie Generale, n. 212 del 12 settembre 2014.  
[http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/Pages/20140912\\_20140909\\_DI.aspx](http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/Pages/20140912_20140909_DI.aspx)  
[http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/normativa/Documents/2014/20140909\\_DI.pdf](http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/normativa/Documents/2014/20140909_DI.pdf)

# Il nuovo Regolamento dei Gestori ambientali

**S**ulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23.08.2014 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3.06.2014, n. 120, il quale, in attuazione dell'art. 212, comma 15, del Codice ambientale di cui al Dlgs 152/2006, definisce:

- attribuzioni e modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali;
- requisiti tecnici e finanziari delle imprese che possono iscriversi;
- compiti, responsabilità, requisiti e formazione dei responsabili tecnici delle medesime imprese;
- termini e modalità di iscrizione e versamento dei diritti annuali.

A far data dalla sua entrata in vigore, il 7.09.2014, il provvedimento abroga e sostituisce il precedente Dm 28.04.1998, n. 406, norma che sino a tale termine ha

regolato il funzionamento dell'Albo.

Tra le principali novità apportate dal nuovo decreto si segnalano la riorganizzazione delle categorie di iscrizione - con l'inserimento di nuove, una migliore definizione di compiti ed attribuzioni della figura del "responsabile tecnico" e l'introduzione di alcune significative semplificazioni amministrative.

Non ci sarà più l'obbligo della perizia asseverata da un ingegnere o un chimico per l'idoneità dei mezzi di trasporto (vedasi art. 15 comma 3).

## CATEGORIE DI ISCRIZIONE

Il provvedimento ha provveduto alla riorganizzazione delle categorie di iscrizione all'Albo. Per facilitare la verifica delle novità introdotte, si propone di seguito una tabella comparativa delle vecchie categorie (contenute nel citato Dm 406/1998) e delle nuove, contenute nel Dm 120/2014.

**Tabella riepilogativa vecchie e nuove categorie di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali**

Dm 406/1998	Dm 120/2014
<i>categoria 1</i> raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati;	<i>categoria 1</i> raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
<i>categoria 2</i> raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 33, del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo;	<i>categoria 2 -bis</i> produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152;
<i>categoria 3</i> raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 33 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo;	<i>categoria 3 -bis</i> distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;
<i>categoria 4</i> raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi;	<i>categoria 4</i> raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
<i>categoria 5</i> raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi;	<i>categoria 5</i> raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
<i>categoria 6</i> gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali si effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22;	<i>categoria 6</i> imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152;
<i>categoria 7</i> gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22;	<i>categoria 7</i> operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
<i>categoria 8</i> intermediazione e commercio di rifiuti;	<i>categoria 8</i> Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
<i>categoria 9</i> bonifica dei siti;	<i>categoria 9</i> bonifica di siti;
<i>categoria 10</i> bonifica dei siti e beni contenenti amianto.	

### Ruolo del responsabile tecnico

Il nuovo decreto ha anche ridefinito il ruolo del responsabile tecnico, con il compito di assicurare la corretta organizzazione della gestione dei rifiuti. Si attribuisce al Comitato Nazionale il compito di definire i requisiti di questa figura -in sostituzione dei provvedimenti già emanati dal Comitato stesso- per quanto riguarda:

- il titolo di studio;
- gli anni e la tipologia di esperienza maturata nel settore di attività;
- l'idoneità derivante dalla verifica di apprendimento a conclusione di un percorso formativo soggetto ad aggiornamento quinquennale.

Alla data di entrata in vigore della nuova disciplina sarà stabilito anche il termine -comunque non superiore al quinquennio- fino al quale i responsabili tecnici delle imprese e degli enti iscritti a detta data potranno continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio.

Si segnala peraltro che è dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione, secondo criteri che dovranno peraltro essere anch'essi stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale.

### Semplificazioni amministrative

Il Dm 102/2014 ha introdotto rilevanti semplificazioni amministrative, tra le quali:

- l'autocertificazione di permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione in caso di rinnovo o di variazioni;
- la sostituzione delle perizie con la certificazione dell'idoneità dei mezzi da parte del responsabile tecnico;
- l'acquisizione d'ufficio da parte della sezione regionale dell'Albo delle variazioni societarie trasmesse al REA.

### Disciplina transitoria

L'art. 26 del provvedimento in commento stabilisce in sintesi che:

- le iscrizioni già effettuate e le domande presentate fino alla data di entrata in vigore del nuovo decreto (7.09.2014) restano valide ed efficaci;
- restano altresì valide le disposizioni già adottate dal Comitato Nazionale, fino alla emanazione delle nuove disposizioni di competenza di tale organo previste dal Dm 120/2014;
- restano validi il Dm 5.02.2004 recante "Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto" ed il Dm 5.07.2005 recante "Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti", in attesa del decreto che dovrà fissare i criteri generali per la definizione delle garanzie finanziarie da prestare a favore delle regioni da parte delle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto.

## Semplificazioni per impianti alimentati da fonti rinnovabili

L'art. 30 del Dl 91/2014, nel testo che emerge a seguito della conversione in legge avvenuta con la legge 11.08.2014, n. 116 (Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014), punta ad introdurre una serie di semplificazioni amministrative riguardanti la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di unità di microgenerazione. In particolare, dal 1.10.2014, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché la comunicazione per l'installazione e l'esercizio di unità di microgenerazione, relativa alle attività in edilizia libera, viene effettuata utilizzando un modello unico, che dovrà essere approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'AEEGSI (Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico). Il modello sostituisce

quelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE SpA.

La norma precisa inoltre il contenuto del modulo con riferimento alle comunicazioni di competenza del Comune, che deve limitarsi a:

- a) i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia titolo per presentare la comunicazione, l'indirizzo dell'immobile e la descrizione sommaria dell'intervento;
- b) la dichiarazione del proprietario di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore.

Nei casi in cui sia necessario acquisire atti amministrativi di assenso, comunque denominati, l'interessato può, in alternativa:

- a) allegarli alla comunicazione;
- b) richiedere allo sportello unico per l'edilizia di acquisirli

d'ufficio, allegando la documentazione strettamente necessaria allo scopo.

In tale caso, il Comune provvede entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione della comunicazione, decorsi inutilmente i quali il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi (articolo 20, comma 5-bis, del Dpr n. 380/2001). L'inizio dei lavori è sospeso fino all'acquisizione dei medesimi atti di assenso. Lo sportello unico per l'edilizia comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso.

I soggetti destinatari della comunicazione resa con il modello unico non possono richiedere documentazione aggiuntiva.

Infine, ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sui tetti di edifici non sottoposti a vincolo (ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c)), non è subordinata all'acquisizione di atti amministrativi di assenso.

Si tratta degli impianti solari termici o fotovoltaici:

- aderenti o integrati nei tetti degli edifici;
- con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda;
- i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
- con superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso.

Tali impianti, ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 del Dlgs 115/2008 sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e sono soggetti alla semplice comunicazione preventiva al Comune.

Nella legge 116/2014 sono state inserite anche le seguenti ulteriori novità.

#### **Taglio bollette e rimodulazione tariffe incentivanti**

Le Pmi saranno agevolate con un taglio alle bollette energetiche. Per poter attuare questa misura sarà necessario coprire i costi con la rimodulazione degli incentivi già riconosciuti agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Dal secondo semestre 2014, il GSE eroga le tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici installati e in funzione con rate mensili costanti, in misura pari al 90% della producibilità media annua stimata di ciascun impianto ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Da gennaio 2015, gli incentivi per l'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici installati e funzionanti, di potenza

nominale superiore a 200 kW, sono rimodulati a scelta dell'operatore, che può optare tra queste tre alternative:

- 1) la tariffa è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti, ed è ricalcolata secondo le percentuali di riduzione indicate nell'allegato 2:
    - 12 anni residui > riduzione incentivo pari al 25%;
    - 13 anni residui > riduzione incentivo pari al 24%;
    - 14 anni residui > riduzione incentivo pari al 22%;
    - 15 anni residui > riduzione incentivo pari al 21%;
    - 16 anni residui > riduzione incentivo pari al 20%;
    - 17 anni residui > riduzione incentivo pari al 19%;
    - 18 anni residui > riduzione incentivo pari al 18%;
    - oltre 19 anni residui > riduzione incentivo pari al 17%;
  - 2) l'incentivo è erogato in 20 anni e rimodulato secondo modalità da individuare entro il 1° ottobre 2014 con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. I calcoli saranno effettuati simulando l'adesione di tutti gli operatori e ponendosi come obiettivo un risparmio di 600 milioni di euro all'anno per il periodo 2015-2019, rispetto all'erogazione prevista con le tariffe vigenti;
  - 3) la tariffa incentivante è erogata in 20 anni e ridotta, per il periodo residuo di incentivazione, di una percentuale proporzionale alla potenza dell'impianto:
    - 6% per gli impianti da 200 kW a 500 kW;
    - 7% per gli impianti da 500 kW a 900 kW;
    - 8% per gli impianti di potenza nominale superiore a 900 kW.
- Gli operatori devono comunicare la propria scelta al GSE. In caso contrario verrà applicata automaticamente la terza opzione.

Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del V Conto Energia (Dm 5 luglio 2012), le riduzioni si applicano alla sola componente incentivante (calcolata secondo l'art. 5, comma 2, del Dm 5 luglio 2012).

#### **Fondi per l'efficientamento energetico di scuole e università pubbliche**

Sono previsti finanziamenti agevolati per incrementare l'efficienza energetica degli edifici scolastici e universitari pubblici. I fondi saranno erogati dopo aver eseguito la diagnosi energetica dell'edificio e aver redatto la certificazione energetica, dalla quale deve emergere che è stato ottenuto un miglioramento dell'efficienza energetica di almeno 2 classi energetiche in 3 anni.

#### **Credito di imposta per le imprese**

Previsto un credito di imposta del 15% per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate in Italia. L'agevolazione è riconosciuta sia alle imprese esistenti sia a quelle costituite dopo l'entrata in vigore della norma.

### **UN DOCUMENTO INAIL SU PARAPETTI PERIMETRALI**

Lo studio INAIL riporta un'analisi delle caratteristiche geometriche, funzionali e di resistenza di alcuni fra i tipi di parapetti provvisori prefabbricati più diffusi sul mercato italiano. Nel documento sono confrontate le caratteristiche geometriche, funzionali e di resistenza di questi prodotti con alcuni requisiti previsti nella norma UNI EN 13374: 2004. È possibile scaricare il documento dal sito <http://www.ciscudine.it/documenti/file/258-parapetti-provvisori-documento-inail-2014>

# Nuove regole tecniche in materia di prevenzione incendi

**R**iportiamo alcune recenti nuove regole tecniche di prevenzione incendi:

- 1) Decreto 16 luglio 2014 - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido (GU Serie Generale n.174 del 29.07.2014);
- 2) Decreto 17 luglio 2014 - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 mq (GU Serie Generale n.173 del 28.07.2014);
- 3) Decreto 18 luglio 2014 - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 mq, e alle relative attività affidatarie (GU Serie Generale n.173 del 28.07.2014);
- 4) Dm Interno 15.07.2014 - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 mc (GU n. 180 del 5.08.2014).

Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attività di cui all'art. 1 dei decreti sono realizzate e gestite in modo da:

- a) minimizzare le cause di incendio;
- b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
- c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali o edifici;
- d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;
- e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e gli edifici indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

## **1 - Asili nido** (in vigore dal 28.08.2014)

Si tratta di una delle attività non precedentemente contemplate tra quelle sottoposte ai controlli di prevenzione incendi dalla normativa previgente (contenuta nel Dm 16.02.1982), per le quali invece sulla base del nuovo elenco di cui all'Allegato I al Dpr 151/2011, è previsto l'assoggettamento alla disciplina di prevenzione incendi. L'attività in questione è contemplata al punto 67 del nuovo elenco.

Quanto sarà di seguito esposto si applica agli asili nido con oltre 30 persone presenti, tuttavia il provvedimento - Titolo IV dell'Allegato - detta anche disposizioni per le strutture con meno di 30 persone presenti, le quali devono rispettare i

criteri generali di sicurezza di cui al Dm 10.03.1998, in attesa dell'emanazione del decreto attuativo dell'art. 46, comma 3, del Testo Unico della sicurezza di cui al Dlgs 81/2008.

Il provvedimento definisce l'asilo nido come una struttura educativa destinata ai bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni.

Le attività esistenti sono tenute a rispettare le disposizioni per le attività nuove, qualora le stesse siano oggetto di "interventi di ristrutturazione, anche parziale o di ampliamento, successivi alla data di pubblicazione del presente decreto, limitatamente alle parti interessate dall'intervento". Dette attività devono in ogni caso adeguarsi alla nuova disciplina con le seguenti tempistiche:

- entro il 17.10.2014 con riferimento ai requisiti di sicurezza di cui all'art. 6, comma 1, lettera a);
- entro il 17.10.2016 con riferimento ai requisiti di sicurezza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b);
- entro il 17.10.2019 con riferimento ai requisiti di sicurezza di cui all'art. 6, comma 1, lettera c).

L'obbligo di adeguamento non sussiste in caso di:

- possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità ai sensi dell'art. 38, comma 1, del Dl 69/2013 (decreto "del fare", convertito in legge dalla legge 98/2013);
- pianificazione, ovvero lavori di ristrutturazione o ampliamento anche in corso, sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 3 del Dpr 151/2011.

Entro ciascuna delle scadenze segnalate, dovrà essere presentata la SCIA ai sensi dell'art. 4 del Dpr 151/2011.

Inoltre, il progetto da allegare all'istanza preliminare di cui all'art. 3 del medesimo Dpr 151/2011 dovrà indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza sopra elencati.

## **2 - Aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 mq** (in vigore dal 27.08.2014)

Si tratta di una delle attività non precedentemente contemplate tra quelle sottoposte ai controlli di prevenzione incendi dalla normativa previgente (contenuta nel Dm 16.02.1982), per le quali invece sulla base del nuovo elenco di cui all'Allegato I al Dpr 151/2011, è previsto l'assoggettamento alla disciplina di prevenzione incendi. L'attività in questione è contemplata al punto 78 del nuovo elenco.

Il provvedimento definisce l'aerostazione come una infrastruttura aeroportuale comprese le relative pertinenze commerciali, di servizio, di ristoro e di controllo del passeggero, attrezzata per la permanenza, i controlli di sicurezza, l'imbarco, lo sbarco e per il transito dei passeggeri e del loro bagaglio.

Le attività esistenti sono tenute a rispettare le disposizioni

per le attività nuove, qualora le stesse siano oggetto di "interventi di ristrutturazione, anche parziale o di ampliamento, successivi alla predetta data, limitatamente alle parti interessate dall'intervento". Dette attività devono in ogni caso adeguarsi alla nuova disciplina con le seguenti tempistiche:

- entro il 17.10.2014 con riferimento ai requisiti di sicurezza di cui all'art. 6, comma 1, lettera a);
- entro il 17.10.2017 con riferimento ai requisiti di sicurezza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b);
- entro il 17.10.2019 con riferimento ai requisiti di sicurezza di cui all'art. 6, comma 1, lettera c).

L'obbligo di adeguamento non sussiste in caso di:

- possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità ai sensi dell'art. 38, comma 1, del DL 69/2013 (decreto "del fare", convertito in legge dalla legge 98/2013);
- pianificazione, ovvero lavori di ristrutturazione o ampliamento anche in corso, sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 3 del Dpr 151/2011.

Entro ciascuna delle scadenze segnalate, dovrà essere presentata la SCIA ai sensi dell'art. 4 del Dpr 151/2011.

Inoltre, il progetto da allegare all'istanza preliminare di cui all'art. 3 del medesimo Dpr 151/2011 dovrà indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza sopra elencati.

### **3 - Interporti con superficie superiore a 20.000 mq, e delle relative attività affidatarie** (in vigore dal 27.08.2014)

Si tratta di una delle attività non precedentemente contemplate tra quelle sottoposte ai controlli di prevenzione incendi dalla normativa previgente (contenuta nel Dm 16.02.1982), per le quali invece sulla base del nuovo elenco di cui all'Allegato I al Dpr 151/2011, è previsto l'assoggettamento alla disciplina di prevenzione incendi. L'attività in questione è contemplata al punto 79 del nuovo elenco.

Il provvedimento definisce:

- interporto: insieme di infrastrutture funzionali al sistema intermodale logistico costituite in un complesso organico finalizzato al deposito, allo scambio fra diverse modalità di trasporto delle merci, ed alla logistica integrata, comprensive delle infrastrutture e dei servizi affidati anche a soggetti terzi rispetto al responsabile dell'attività interporto;
- attività affidataria: attività svolta da un soggetto terzo rispetto al responsabile dell'attività interporto, in un locale o area dell'interporto, costituente eventualmente attività inclusa nell'elenco di cui all'Allegato I del Dpr 151/2011.

Le attività esistenti sono tenute a rispettare le disposizioni per le attività nuove, qualora le stesse siano oggetto di "interventi di ristrutturazione, anche parziale o di ampliamento, successivi alla predetta data, limitatamente alle parti interessate dall'intervento". Dette attività devono in ogni caso adeguarsi alla nuova disciplina con le seguenti tempistiche:

- entro il 17.10.2014 con riferimento ai requisiti di sicurezza di cui all'art. 6, comma 1, lettera a);

- entro il 17.10.2016 con riferimento ai requisiti di sicurezza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b);
- entro il 17.10.2018 con riferimento ai requisiti di sicurezza di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) (non si applica in ogni caso alle attività esistenti il requisito di cui al punto 3.1 della regola tecnica - Caratteristiche dell'area).

Fatta eccezione per il rispetto del requisito di cui al punto 9 della regola tecnica - Segnaletica di sicurezza - sono esentate dall'obbligo di adeguamento le attività in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3. In particolare, l'obbligo di adeguamento non sussiste in caso di:

- possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità ai sensi dell'art. 38, comma 1, del DL 69/2013 (decreto "del fare", convertito in legge dalla legge 98/2013);
- possesso di certificato di prevenzione incendi in corso di validità o avvenuta presentazione della SCIA;
- pianificazione, ovvero lavori di ristrutturazione o ampliamento anche in corso, sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 3 del Dpr 151/2011.

Entro ciascuna delle scadenze segnalate, dovrà essere presentata la SCIA ai sensi dell'art. 4 del Dpr 151/2011.

Inoltre, il progetto da allegare all'istanza preliminare di cui all'art. 3 del medesimo Dpr 151/2011 dovrà indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza sopra elencati.

### **4 - Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili** (in vigore dal 4.09.2014)

Si tratta di una delle attività non precedentemente contemplate tra quelle sottoposte ai controlli di prevenzione incendi dalla normativa previgente (contenuta nel Dm 16.02.1982), per le quali invece sulla base del nuovo elenco di cui all'Allegato I al Dpr 151/2011, è previsto l'assoggettamento alla disciplina di prevenzione incendi. L'attività in questione è contemplata al punto 48 del nuovo elenco.

Il provvedimento definisce come macchina elettrica una macchina elettrica fissa, i trasformatori di potenza e i reattori, con presenza di liquido isolante combustibile in quantità superiore ad 1 mc.

Le attività esistenti sono tenute a rispettare le disposizioni per le attività nuove, qualora le stesse siano oggetto di "interventi di ampliamento e modifica successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle parti interessate dall'intervento". Dette attività devono in ogni caso adeguarsi alla nuova disciplina con le seguenti tempistiche:

- entro il 17.10.2014 con riferimento ai requisiti di sicurezza di cui all'art. 6, comma 1, lettera a);
- entro il 17.10.2018 con riferimento ai requisiti di sicurezza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b);
- entro il 17.10.2020 con riferimento ai requisiti di sicurezza di cui all'art. 6, comma 1, lettera c).

L'obbligo di adeguamento non sussiste in caso di:

- possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità ai sensi dell'art. 38, comma 1, del DL

69/2013 (decreto "del fare", convertito in legge dalla legge 98/2013);

- pianificazione, ovvero lavori di ristrutturazione o ampliamento anche in corso, sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 3 del Dpr 151/2011.

Entro ciascuna delle scadenze segnalate, dovrà essere presentata la SCIA ai sensi dell'art. 4 del Dpr 151/2011. Inoltre, il progetto da allegare all'istanza preliminare di cui all'art. 3 del medesimo Dpr 151/2011 dovrà indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza sopra elencati.

## Modifiche al Regolamento di previdenza InArCassa

**C**on la delibera n. 36/0011586/MA004.A007/ING-L-124 del 7.08.2014 in GU 20.08.2014, n. 192 è stata approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la modifica al Regolamento InArCassa che sana il problema normativo determinato dalla legge di stabilità 2013, con l'introduzione del nuovo art. 5.1-bis dello Statuto.

"Ai fini del presente Regolamento, anche a decorrere dal 1.01.2013, non rientrano nel "volume di affari professionale complessivo ai fini I.V.A.", i corrispettivi fatturati ai sensi dell'art. 21, comma 6-bis del Dpr 633/1972. Su tali corrispettivi non sussiste l'obbligo del versamento del contributo integrativo del 4% ad InArCassa, fatti salvi i casi di già avvenuta rivalsa sul committente".

InArCassa comunica di aver provveduto a modificare i modelli nonché l'applicativo on-line per l'invio telematico della Dichiarazione 2013. Chi aveva già fatto la dichiarazione inserendo un fatturato estero può fare la rettifica.

Di seguito l'elenco degli ultimi comunicati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di approvazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di atti adottati dal Comitato nazionale dei delegati della InArCassa:

- 26.03.2014 (GU n. 92 del 19.04.2014) è stata approvata la delibera concernente modifiche al Regolamento di inabilità temporanea;
- 26.03.2014 (GU n. 92 del 19.04.2014) è stata approvata la delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati dell'InArCassa in data 28-29 novembre 2013, concernente modifiche agli articoli 4, 20, 21, 22 e 28 del Regolamento generale di previdenza;
- 17.03.2014 (GU n. 74 del 29.03.2014) è stata approvata la delibera n. 20368/14 adottata dal consiglio di amministrazione dell'InArCassa in data 24 gennaio 2014, concernente la rivalutazione, al 2014, di pensioni, contributi e redditi, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento generale di previdenza 2012;
- 10.03.2014 (GU n. 72 del 27.03.2014) è stata approvata

la delibera n. 19971/13 adottata dal consiglio di amministrazione InArCassa in data 30 maggio 2013, concernente l'approvazione dei coefficienti di trasformazione relativi alla generazione dei nati nel 1949 (tab. H49 ex articoli 26.1 e 33.1 RGP2012) e l'aggiornamento delle percentuali di riduzione della pensione di vecchiaia unificata (tab. M ex articoli 20.3 e 34.2 RGP2012);

- 7.03.2013 (GU n. 74 del 28.03.2013) è stata approvata la delibera n. 19788/13 adottata dal consiglio di amministrazione dell'InArCassa in data 21 febbraio 2013, concernente la rivalutazione al 2013 di pensioni, contributi e redditi, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento generale di previdenza 2012;
- 7.03.2013 (GU n. 74 del 28.03.2013) è stata approvata, la delibera n. 19719/13 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'InArCassa in data 24 gennaio 2013, concernente la determinazione della quota capitaria annua per l'indennità di maternità relativa all'anno 2013;
- 11.03.2013 (GU n. 73 del 27.03.2013) è stata approvata, la delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati dell'InArCassa in data 29 e 30 novembre 2012, concernente modifiche al Regolamento per l'erogazione dei sussidi e modifica dell'art. 24 del Regolamento generale di previdenza;
- 31.01.2013 (GU n. 39 del 15.02.2013) è stata approvata la delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati dell'InArCassa in data 23 e 24 giugno 2011, concernente il Regolamento per la concessione di provvidenze per danni subiti a seguito di calamità naturali;
- 23.11.2012, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), del Dlgs 30 giugno 1994, n. 509, è stato approvato il Nuovo Statuto InArCassa (GU n. 300 del 27.12.2012);
- 19.11.2012 (GU n. 285 del 6.12.2012) ai sensi dell'art. 24, comma 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stata approvata la delibera adottata dal Comitato Nazionale dei Delegati dell'InArCassa, concernente il nuovo Regolamento generale di previdenza 2012.

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Via Roma, 20 - 34170 Gorizia  
tel./fax. 0481 534226  
segreteria@ordineingegneri.go.it  
www.ordineingegneri.go.it

**orari segreteria**  
da lunedì a venerdì 10.00-13.00

### commissioni

**parcelle** Giampietro Calligaro  
**ambiente** Roberto Vanon, Giuliano Sponton  
**informatica** Francesco Alibrandi, Riccardo Petelin  
**lavori pubblici** Massimiliano Bressan, Mauro Ussai  
**impianti e certificazione energetica** Franco Dalla Francesca, Dennis Tandin  
**sicurezza** Giacomo Bartelloni, Livio Sivilotto  
**strutture** Claudio Bensa, Isaia Clemente  
**urbanistica e edilizia** Ezio Paolo Pellizzoni, Davide Rigonat

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Via Genova, 14 - 34121 Trieste  
tel. 040 773690 - fax 040 773160  
segreteria@ordineingegneri.ts.it  
trieste@ordineingegneri.legalmail.it (certificata)  
www.ordineingegneri.ts.it

**orari segreteria**  
lunedì 10.00-12.00 - 16.00-18.00  
da martedì a venerdì 10.00-12.00

### commissioni

**ambiente, territorio e sostenibilità** Paolo Bevilacqua  
**biomedica** Agostino Accardo  
**energia e impianti** Daniele Freno  
**giovani** Samuele Maria Semi  
**informatica** Guido Walcher  
**lavori pubblici** Alessandra Tocigi  
**sicurezza e salute nei luoghi di lavoro** Simonetta Ravanelli  
**strutture e geotecnica** Salim Fathi  
**urbanistica, edilizia e del paesaggio** Giulio Gregori

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

P.ta A. Furlan, 2/8 - 33170 Pordenone  
tel. 0434 550250 - fax 0434 551229  
info@ordineingegneri.pn.it  
www.ordineingegneri.pn.it

**orari segreteria**  
lunedì 9.30-12.30  
martedì 16.00-18.00  
mercoledì 9.30-12.30  
giovedì 9.30-12.30 - 16.00-18.00  
venerdì 9.30-12.30

### commissioni

**applicazione tariffa professionale** Luigi Battistella, Claudio Pillon e Andrea Tegon  
**ambiente e territorio** Nino Aprilis  
**formazione professionale** Nino Aprilis, Vittorio Bozzetto e Fabio Braccini  
**impianti tecnologici** Domenico D'Andrea (elettrici) e Gian Luigi Pasut (termotecnici)  
**lavori pubblici** Umberto Natalucci e Andrea Tegon  
**libera professione e docenza** Domenico D'Andrea  
**industria** Fabio Braccini e Claudio Pillon  
**sicurezza e salute nei luoghi di lavoro** Vittorio Bozzetto  
**strutture** Antonino Colussi e Fabio Braccini  
**urbanistica** Nino Aprilis  
**giovani** Sara Stivella

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

Via di Toppo, 5 - 33100 Udine  
tel. 0432 505305 - fax 0432 503941  
segreteria@ordineingegneri.ud.it  
ordine.udine@ingpec.eu (certificata)  
www.ordineingegneri.ud.it

**orari segreteria**  
lunedì e mercoledì 9.00-13.00 - 16.00-19.00  
martedì e giovedì 12.00-13.00 - 16.00-19.00  
venerdì 9.00-13.00

### commissioni

**parcelle** Claudio Donada  
**industria** Pierluigi Mezzini  
**territorio, edilizia e mobilità** Roberto Gentili  
**mista ordine-università** Stefano Barbina  
**strutture** Alessandra Gubana  
**sicurezza** Massimo Cisilino  
**energia ed ambiente** Giandomenico Merlo  
**geotecnica** Francesco Alessandrini  
**ingegneria dell'informazione** Raffaele Perrotta  
**giovani** Andrea Marcuzzi  
**sezione B** iunior Doris Guion  
**lavori pubblici** Tomaso Cacciavillani  
**ingegneria forense** Giovanni Piccin  
**ingegneria per la salute** Massimo D'Antoni